



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

Prot. n° 8638

Trapani 20 GEN. 2016

Ai Dirigenti Responsabili delle UU.OO.
SEDE

Agli Ordini e Collegi Professionali
della Provincia di Trapani
LORO SEDI

Ai Dirigenti Responsabili
degli Uffici Tecnici Comunali
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 3 della Legge 64/74. Individuazione di alcuni interventi privi di rilevanza ai fini sismici e pertanto non assoggettabili alla denuncia dei lavori di cui all'art. 17 della Legge 64/74 e all'art. 4 della Legge 1086/71.

Con circolare prot. 14468 del 27.02.2015, pubblicata sulla pagina web istituzionale in data 16.06.2015, questo Ufficio ha predisposto un elenco di opere di modesta entità che possono essere definite poco rilevanti ai fini sismici in quanto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 64/74, non costituenti potenziale pericolo per la pubblica incolumità in caso di evento sismico.

Tale disposizione costituisce mero ausilio interpretativo avente il solo scopo di uniformare l'attività istituzionale dell'Ufficio nei rapporti con i soggetti esterni, siano essi privati, pubbliche amministrazioni o autorità giudiziaria e, pertanto, proprio per la sua natura esclusivamente interpretativa, non rappresenta vincolo alcuno per gli stessi destinatari e la sua pubblicazione sulla pagina web dell'Ufficio rientra fra le iniziative intraprese volte alla trasparenza e alla semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione. Inoltre **la presente disposizione**, che sostituisce la precedente sopraccitata, **non esplica alcun effetto vincolante per l'autorità giudiziaria** che, nell'esercizio della propria attività, fondata su principi di indipendenza, imparzialità e terzietà, rimane libera di adottare le determinazioni che riterrà opportune.

L'esigenza di individuare le opere e gli interventi non soggetti alla disciplina della normativa vigente in zona sismica nasce proprio dalla mancanza di certezza del dato normativo che, facendo vago riferimento a "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità", lascia spazio ad una molteplicità di situazioni alle quali non è facile attribuire una esatta connotazione; gli elenchi di interventi ed opere allegati alla presente non sono altro che una serie di fattispecie per le quali l'Ufficio, ormai per prassi consolidata, ha definito la propria posizione, avendola anche riferita all'autorità giudiziaria in numerosi procedimenti penali nei riguardi di soggetti chiamati a rispondere di ipotesi di reato per presunte violazioni delle procedure vigenti in zona sismica.

Non appare superfluo sottolineare che per la individuazione delle opere e degli interventi non soggetti alla disciplina della normativa vigente in zona sismica e da ritenersi, conseguentemente, non soggetti a preventiva denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 17 della sopraccitata legge 64/74, sono stati adottati dei criteri nel rispetto dei principi di cui alle disposizioni dell'art. 3 della citata legge 64/74, oltre ad avere considerato, sia direttamente che in misura comparativa, autorevoli pareri espressi sull'argomento dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed atti di indirizzo adottati dagli organi politici di alcune regioni italiane.

Con le presenti linee guida, pertanto, si vuole fornire, per le considerazioni di cui in premessa e nelle more dell'adozione di un atto di indirizzo finalizzato ad uniformare, per l'intero territorio della Regione, i criteri per lo snellimento e la semplificazione delle procedure di cui alla Legge 64/74 e alla Legge 1086/71, un elenco di interventi ed opere che, per semplicità, dimensioni, destinazione, nonché per prassi adottata negli anni dall'Ufficio, rappresentano modesto pericolo per la pubblica incolumità e per questo la loro esecuzione potrà avvenire, nelle zone dichiarate sismiche, senza la preventiva denuncia dei lavori all'Ufficio del Genio Civile con le procedure di cui alla L.R. 7/2003.

Ferma restando la responsabilità del committente e del tecnico incaricato per eventuali violazioni, gli elenchi allegati hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte possono essere ritenute prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati. Eventuali casi particolari, opere che non si identificano esattamente con quanto riportato negli allegati o che, seppur in elenco, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità per la loro particolare ubicazione, saranno sottoposti a valutazione caso per caso e potranno essere soggetti all'obbligo della denuncia dei lavori e della richiesta di rilascio di provvedimento autorizzativo.

Appare opportuno ribadire che tutte le opere e gli interventi definiti in allegato alla presente, suddivisi secondo il criterio di costruzioni (allegato A1) e di interventi su strutture esistenti (allegato A2), devono comunque essere progettati ed eseguiti in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 e secondo le regole del buon costruire e la relativa documentazione tecnica dovrà essere prodotta su eventuale richiesta da parte della P.A. competente.

Quanto riportato negli allegati alla presente, come già precisato nella precedente disposizione prot. 14468 del 27.02.2015, include e amplia l'elenco di opere già individuate in precedenza con analoghe direttive emesse dall'Ufficio sul medesimo argomento e pertanto è da intendersi sostitutivo della disposizione di servizio n° 11 del 2.2.2009 "Opere assoggettabili alla Legge 64/74", nella parte che definisce le opere non assoggettabili, e della disposizione di servizio del 30.05.2013 "Regime delle opere eseguite con strutture precarie", nella parte definita dalla lettera "A", pur rimanendo valide e condivise le motivazioni e le considerazioni di premessa e di commento in esse contenute. A tal proposito si precisa che per le opere gravanti sugli edifici esistenti non inseriti nell'elenco "Allegato A2" e quindi soggetti a denuncia dei lavori con le procedure di cui all'art. 32 della L.R. 7/2003, il progetto strutturale potrà essere predisposto come intervento locale (paragrafo 8.4.3 del D. M. 14.1.2008) oltre che alle condizioni riportate alla lettera "B", della disposizione di servizio del 2013 sopraccitata, anche quando gli interventi, ancorché non rientranti nelle richiamate condizioni, non modificano in maniera significativa il comportamento dell'intera costruzione esistente e gli elementi resistenti, connessi al resto della struttura in modo da non interagire con essa, possono considerarsi secondari e quindi portati, nel limite di un incremento di carichi in fondazione non superiore al 10 %.

La presente disposizione interpretativa, nella convinzione che quanto in essa contenuto non sia in contrasto con le vigenti norme in materia sismica, pur mantenendo inalterati i contenuti degli allegati A1 e A2, è da intendersi sostitutiva dell'analogia direttiva adottata in data 27.02.2015, prot. 14468.



L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Giuseppe Pirrello)

ALLEGATO "A1" - Costruzioni non assoggettabili alla normativa sismica.

- 1) – muri di recinzione con qualsivoglia struttura di altezza massima non superiore a m. 3,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento, ancorché prospicienti spazi pubblici;
- 2) – muri di contenimento con qualsivoglia struttura di altezza massima non superiore a m. 1,00, anche se prospicienti spazi pubblici, ancorché sormontati da muri di recinzione, per un'altezza complessiva non superiore a m. 3,00;
- 3) – pergolati con funzione ombreggiante, realizzati con elementi strutturali di modesta ma adeguata sezione, con eventuale copertura a teli o incannucciato di altezza massima non superiore a m 3,50;
- 4) – serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
- 5) – massetti di fondazione, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione di manufatti, serbatoi, contenitori, macchinari con carichi puntuali o lineari concentrati di modesta entità;
- 6) – collocazione di manufatti, macchinari, serbatoi, box auto, singoli o aggregati, con struttura prefabbricata in acciaio o legno, semplicemente poggiati su apposito basamento e resi stabili per gravità o tramite contrappesi ;
- 7) – ponteggi, anche se di altezza superiore a m. 20,00, realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici;
- 8) – strutture precarie, ancorché non regolamentate dell'art. 20 della L.R. 4/2003, singole o aggregate, quali chioschi, gazebo, spogliatoi, docce, servizi igienici, capanni, tettoie, pensiline, lucernari ed in genere manufatti con strutture portanti facilmente smontabili in legno o in metallo di modesta ma adeguata sezione, di limitate superfici ($\leq 20,00$ mq) con copertura di peso non superiore a 15 Kg/mq (policarbonato, plexiglass onduline, tavolato, pannelli sandwich, ecc...);
- 9) – vasche idriche prefabbricate con qualsivoglia struttura (c.a., acciaio, pvc ecc.), interrate e non, ancorché all'interno di spazi privati soggetti a traffico veicolare nei limiti del carico previsto in progetto;
- 10) – piscine prefabbricate interrate con qualsivoglia struttura (c.a., acciaio, pvc ecc.) di profondità massima non superiore a m 2;
- 11) – pozzetti prefabbricati interrati, cabine prefabbricate, in c.a., legno o acciaio, singoli o aggregati, destinati all'alloggiamento di apparecchiature e/o impianti tecnologici;
- 12) – pilastri con struttura in c.a., acciaio, muratura, a sostegno di cancelli, con altezza massima non superiore a metri 3;
- 13) – opere cimiteriali prive di accesso ai visitatori con qualsivoglia struttura, con altezza massima complessiva inferiore a metri 4, con sviluppo fuori terra inferiore a metri 3 (Max 3 loculi) ;
- 14) – strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo;
- 15) – opere di sostegno in pietra (gabbionate, blocchi lapidei squadrate) che non interessano spazi pubblici, finalizzate alla sistemazione del terreno, con altezza massima non superiore a m 3;
- 16) – terre armate, rilevati, argini con dislivello massimo non superiore a m 3;
- 17) – manufatti di arredo esterno, angoli cottura, barbecue, forni in pietra, con relative strutture di copertura.

ALLEGATO "A2" - Interventi su edifici esistenti non assoggettabili alla normativa sismica

- 1) – aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, torrini) opportunamente ancorati alle strutture sottostanti, di altezza massima non superiore a m 2,00;
- 2) – pergolati con funzione ombreggiante, realizzati con elementi strutturali di modesta ma adeguata sezione, con eventuale copertura a teli o incannucciato, ricadenti su fabbricati esistenti, di altezza massima non superiore a m 3,50;
- 3) – collocazione su edifici di manufatti, macchinari, serbatoi, semplicemente poggiati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi, nei limiti del carico assunto in sede di verifica;
- 4) – coperture a tetto da realizzare al di sopra dell'ultimo orizzontamento o al di sopra degli aggetti, con qualsiasi tipo di materiale, con altezza massima all'estradosso non superiore a m 1,50, opportunamente ancorate alle strutture sottostanti, nei limiti del carico assunto in sede di verifica;
- 5) – collocazione di scale di servizio interne agli edifici, di tipo prefabbricato con qualsivoglia materiale resistente, con larghezza della pedata non superiore a 80 cm, provviste di scheda tecnica della ditta fornitrice con schema statico e di ancoraggio alla struttura portante principale, nei limiti del carico assunto in sede di verifica;
- 6) – interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell'ambito del carico unitario assunto in sede di verifica per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
- 7) – realizzazione di aperture nei tamponamenti degli edifici con struttura intelaiata, qualora non abbiano alcuna funzione strutturale e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e sempreché le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici architravi;
- 8) – realizzazione o rimozione di tamponamenti senza funzione strutturale negli edifici con struttura intelaiata, nei limiti del carico assunto in sede di verifica, a condizione che gli interventi non determinino forti mutamenti delle condizioni di regolarità in pianta ed in altezza della struttura esistente;
- 9) – collocazione di strutture a sostegno di pannelli fotovoltaici su solai o su coperture a tetto, nei limiti del carico assunto in sede di verifica;
- 10) – apertura e/o chiusura di modesti vani nei solai di edifici esistenti che non comportino alterazione e/o interruzione dell'orditura portante;
- 11) – riparazioni localizzate delle murature portanti, dei pilastri e delle travi delle strutture intelaiate, degli elementi strutturali accessori (solai, scale, balconi, pensiline) mediante ricostituzione delle sezioni esistenti, aventi lo scopo di ripristinare la rigidità e la resistenza originaria;
- 12) – rinforzo locale, consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni senza modifica della tipologia originaria e senza alterazione del comportamento globale della struttura in elevazione;
- 13) – interventi di consolidamento e miglioramento delle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione degli edifici mediante l'utilizzo di resine espandenti;
- 14) – rifacimento, nelle coperture in legno o in acciaio, degli elementi dell'orditura minuta (tavolato, pannelli sandwich, onduline, manto di copertura) con materiali dalle stesse caratteristiche, compresa eventuale ricollocazione di singoli elementi dell'orditura secondaria (arcarecci, travicelli) con sezione analoga all'esistente, senza sostanziali incrementi di peso sugli elementi strutturali interessati;
- 15) – trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, senza aumento di larghezza e senza alterazione del comportamento della fascia di piano;
- 16) – realizzazione di soppalco ad uso servizi e non destinato alla permanenza di persone e di gravosi sovraccarichi variabili, con struttura in legno o in acciaio, di modesta ma adeguata sezione, opportunamente vincolata perimetralmente, di superficie non superiore a 20 mq;

- 17) – singola struttura con caratteristiche di cui al punto 8 allegato "A1" precedente, ma ricadente su fabbricati esistenti;
- 18) – aggetti orizzontali su edifici, nei limiti dimensionali e di peso di cui al punto 8 allegato "A1" precedente;
- 19) – installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, con struttura metallica indipendente su basamento in c.a., opportunamente vincolata ai piani dell'edificio, le cui strutture non modificano significativamente il comportamento globale dell'edificio;
- 20) – chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri;
- 21) – strutture leggere in legno o acciaio a sostegno di pareti e coperture di vani ricavati all'interno di edifici ad uso industriale, artigianale, assimilabili a semplici tramezzature e controsoffitti ;
- 22) – demolizioni totali o parziali di edifici o di edifici in aggregato realizzati prima della classificazione sismica del territorio, che non determinino pregiudizio statico delle porzioni rimanenti e/o delle costruzioni contigue.



L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Giuseppe Pirrello)